

STATUTO
“AEROPORTO FRIULI-VENEZIA GIULIA S.P.A.”

TITOLO I
COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE SOCIALE – SEDE LEGALE – OGGETTO – DURATA
*** * ***

1. COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE SOCIALE

1.1. E' costituita una società per azioni con la denominazione di “Aeroporto Friuli-Venezia Giulia S.p.A.” (la “Società”).

1.2. La denominazione sociale della Società può essere scritta sia in lettere maiuscole che minuscole e in qualsiasi carattere.

2. SEDE SOCIALE

2.1. La Società ha sede legale in Italia, in Ronchi dei Legionari, all’indirizzo risultante dall’apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

2.2. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con delibera dell’organo amministrativo, mentre spetta invece all’assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato.

2.3. L’organo amministrativo della Società potrà istituire, trasferire e chiudere, sia in Italia sia all’estero, sedi secondarie, unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, uffici amministrativi, uffici di vendita, agenzie e rappresentanze).

3. OGGETTO

3.1. La Società ha per oggetto sociale lo sviluppo, la progettazione, la realizzazione, l’adeguamento, la gestione, la manutenzione e l’uso degli impianti e delle infrastrutture per l’esercizio dell’attività aeroportuale dell’Aeroporto Ronchi dei Legionari, quale aeroporto civile, commerciale e turistico della regione Friuli Venezia Giulia, nonché delle attività connesse o collegate purché non a carattere prevalente.

Essa può compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria (esclusa la raccolta del pubblico risparmio nel rispetto della legislazione vigente), utile od opportuna per il raggiungimento dell’oggetto sociale, ivi compresa l’acquisizione di partecipazioni in altre società od enti aventi finalità affini o complementari al proprio oggetto sociale.

3.2. La Società può partecipare a gare e/o appalti pubblici e privati nonché a licitazioni private, a consorzi, raggruppamenti, anche temporanei, di imprese, gruppi europei di interesse economico o altre forme di compartecipazione per operazioni connesse, affini o strumentali all’oggetto sociale.

4. DURATA

4.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere sciolta anticipatamente o prorogata, una o più volte, con deliberazione dell’Assemblea dei Soci.

5. DOMICILIO DI SOCI, AMMINISTRATORI, SINDACI E REVISORE - COMUNICAZIONI

5.1. Con riferimento al rapporto tra i Soci e la Società, il domicilio dei Soci (incluso il numero di telefono, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica, se esistenti) è quello risultante dal libro Soci; è onere dei Soci comunicare le informazioni da annotare e qualsiasi altro aggiornamento in relazione alle stesse (incluse modifiche relative al numero di telefono, al numero di fax e all’indirizzo di posta elettronica, se esistenti).

5.2. Nel caso in cui il Socio non adempia alla disposizione di cui al precedente **articolo 5.1**, qualsiasi mutamento del domicilio (incluso il numero di telefono, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica) non sa-

rà opponibile alla Società, e tutte le comunicazioni inviate e consegnate al domicilio risultante dal libro Soci saranno efficaci nei confronti dello stesso ai sensi del successivo articolo 36 del presente Statuto.

5.3. Il domicilio degli Amministratori, dei Sindaci, nonché del revisore per i loro rapporti con la Società, è eletto presso la sede sociale della Società o presso il diverso domicilio (incluso il numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica, se esistenti) da essi comunicato per iscritto alla Società.

5.4. Ai suddetti domicili vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente Statuto.

* * *

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – AZIONI – STRUMENTI FINANZIARI – FINANZIAMENTI DEI SOCI E RECESSO

* * *

6. CAPITALE SOCIALE

6.1. Il capitale sociale della Società è di Euro 8.500.000,00 (ottomilionicinquecentomila/00) rappresentato da n. 8.500.000 (ottomilionicinquecentomila) azioni nominative rappresentate da titoli del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna, così come di seguito ripartite:

(a) n. 3.825.000 (tremilioniottocentoventacinquemila) azioni di categoria "A", che conferiscono i diritti e hanno le caratteristiche di cui al seguente **articolo 6.2 ("Azioni di Categoria A")**. I titolari delle Azioni di Categoria A sono gli "**Azionisti di Categoria A**";

(b) n. 4.675.000 (quattromilioneisecentosettantacinquemila) azioni di categoria "B", che conferiscono i diritti e hanno le caratteristiche di cui al seguente **articolo 6.3 ("Azioni di Categoria B")**. I titolari delle Azioni di Categoria B sono gli "**Azionisti di Categoria B**".

6.2. Azioni di Categoria A

In aggiunta ai diritti attribuiti alle azioni ordinarie ai sensi del Codice Civile, le Azioni di Categoria A attribuiscono i seguenti diritti e obblighi:

(a) nomina di Amministratori: il diritto di designare 1 (un) membro del Consiglio di Amministrazione, che ricopra altresì la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, ove il Consiglio di Amministrazione sia composto di 3 (tre) membri, ovvero 2 (due) consiglieri, uno dei quali ricopra altresì la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da 5 (cinque) membri;

(b) nomina di Sindaci: fermo restando quanto previsto al successivo **articolo 29.1**, il diritto di designare 1 (un) membro effettivo del Collegio Sindacale ed 1 (un) membro supplente del Collegio Sindacale;

(c) denuncia al tribunale: in deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'art. 2409 del Codice Civile, gli Azionisti di Categoria A, indipendentemente dalle partecipazioni di cui sono titolari, sono legittimati a presentare denuncia di gravi irregolarità al tribunale.

6.3 Azioni di Categoria B

In aggiunta ai diritti attribuiti alle azioni ordinarie ai sensi del Codice Civile, le Azioni di Categoria B attribuiscono i seguenti diritti e obblighi:

(a) nomina di Amministratori: il diritto di designare 2 (due) membri del Consiglio di Amministrazione, ove il Consiglio di Amministrazione sia composto di 3 (tre) membri, ovvero 3 (tre) consiglieri, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da 5 (cinque) membri, tra cui, in ogni caso, l'Amministratore Delegato;

(b) nomina di Sindaci: fermo restando quanto previsto al successivo **articolo 29.1**, il diritto di designare 2 (due) membri effettivi del Collegio Sindacale ed 1 (un) membro supplente del Collegio Sindacale.

7. AZIONI

7.1. Le Azioni sono nominative e, salvo ove diversamente previsto, ciascuna azione dà diritto a un voto ed è indivisibile.

7.2. Possono essere Soci tutti i soggetti di diritto, sia pubblici che privati, restando inteso che le Azioni di Categoria A sono riservate esclusivamente ad enti pubblici, mentre le Azioni di Categoria B sono riservate esclusivamente a soggetti privati. La qualità di Socio comporta, di per sé, l'accettazione di questo Statuto. La partecipazione di soci privati dovrà comunque rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016 e norme riferentesi, anche con riferimento al disposto dell'art. 17 co. 3, ove applicabile. Inoltre, qualora la partecipazione da parte dei soci privati avvenga mediante un veicolo societario *ad hoc* (effettivo titolare delle Azioni di Categoria B), le limitazioni al trasferimento delle Azioni di cui all'articolo 11 del presente Statuto dovranno essere rispettate *mutatis mutandis* da tali soci privati con riferimento alle proprie partecipazioni nel predetto veicolo.

7.3. Il valore nominale delle azioni possedute dai Soci pubblici o da società dagli stessi controllate, non può essere inferiore ad un quinto [i.e., 20% (venti per cento)] del capitale sociale sottoscritto. L'ingresso di altri enti pubblici nella Società potrà avvenire unicamente mediante un corrispondente aumento del capitale sociale della Società. La quota di partecipazione alla Società di soggetti privati non può essere inferiore complessivamente al 30% (trenta per cento).

7.4. In aggiunta alle Azioni di Categoria A e alle Azioni di Categoria B che attribuiscono ai Soci della stessa categoria eguali diritti ed obblighi, e fermo restando quanto indicato all'**articolo 7.3**, possono essere create categorie di Azioni aventi diritti ed obblighi diversi, mediante delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci, nel rispetto dell'**articolo 19** del presente Statuto.

7.5. Tutti gli aumenti di capitale sociale devono essere deliberati disponendo l'emissione di Azioni appartenenti a tutte le categorie di Azioni emesse al tempo dell'adozione di tale delibera. Le nuove Azioni dovranno essere emesse in proporzione al numero di Azioni emesse per ciascuna categoria di Azioni alla data dell'aumento del capitale sociale, e la sottoscrizione di tali nuove Azioni sarà riservata ai Soci della rispettiva categoria. Fermo restando quanto previsto all'**articolo 7.3** e all'**articolo 7.6**, e purché ne facciano richiesta contestualmente all'esercizio del diritto di opzione, ai Soci è attribuito il diritto di prelazione nell'acquisto di Azioni che siano rimaste inoperte, anche se non appartenenti alla medesima categoria delle Azioni già detenute dal Socio che intende esercitare la prelazione.

7.6. Conversione automatica di Azioni.

Nessun socio può essere titolare di Azioni di categorie diverse tra loro. Conseguentemente, qualora il titolare di una categoria di Azioni (es. gli Azionisti di Categoria A) divenga in qualunque modo altresì titolare di una o più Azioni appartenenti ad una diversa categoria (es. Azioni di Categoria B), dette Azioni si convertiranno automaticamente in Azioni della categoria di Azioni di cui è titolare l'acquirente (es. Azioni di Categoria A) e saranno pertanto soggette ai diritti ed agli obblighi di detta categoria di Azioni.

Tale conversione dovrà essere annotata nel libro dei Soci della Società (oltre che sul certificato rappresentativo di tali Azioni ovvero mediante sostituzione dello stesso) da parte di un Amministratore della stessa. A tal fine il Socio divenutone in qualsiasi modo titolare dovrà darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione esibendo, in caso di trasferimento, l'atto di trasferimento ovvero il certificato munito di girata.

In ogni caso, nel momento in cui si avvererà l'evento che ha determinato la conversione automatica delle Azioni secondo quanto previsto nel presente **articolo 7.6**, automaticamente (e quindi a prescindere dall'avvenuta sostituzione del certificato azionario ovvero annotazione sullo stesso dell'intervenuta conversione) le Azioni di categoria rilevanti varranno come, ed avranno esclusivamente i diritti delle, Azioni dell'altra categoria di cui sia precedentemente titolare il socio acquirente, cessando pertanto di avere efficacia le differenti caratteristiche possedute ai sensi di Statuto dalle Azioni trasferite anteriormente alla conversione.

In ogni caso di conversione, per ogni Azione da convertire il titolare avrà diritto ad una Azione della categoria nella quale avviene la conversione.

A seguito della conversione, sarà compito del Consiglio di Amministrazione depositare il nuovo Statuto sociale, come risultante ad esito della conversione, presso il competente Registro delle imprese, fermo restando, ove necessario, il ricorso all'Assemblea straordinaria per prendere atto dell'avvenuta conversione e per apportare allo Statuto le modifiche conseguenti.

7.7. In aggiunta ai termini definiti in altri articoli del presente Statuto, il termine **"Azioni"** (anche qualora utilizzato al singolare) significa azioni (sia nel loro complesso che in parte), di qualsiasi categoria o tipo, della Società; diritti di sottoscrizione, *warrant*, obbligazioni convertibili o qualsiasi altro tipo di strumento finanziario che può essere convertito in, o scambiato con, Azioni della Società o che può attribuire il diritto di ottenere (immediatamente o in futuro) certificati/documenti che rappresentino il capitale azionario della Società; qualsiasi altro diritto su tali partecipazioni o strumenti finanziari che derivi da o sia relativo agli stessi, come diritti di sottoscrizione o trasferimento, diritti di voto o diritti di prelazione, usufrutto e qualsiasi altro diritto simile.

8. VERSAMENTI

8.1. I versamenti sulle Azioni sono richiesti dall'organo amministrativo in una o più volte.

9. OBBLIGAZIONI - FINANZIAMENTI - STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

9.1. Obbligazioni. La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci, ai sensi del Codice Civile e in conformità alle disposizioni di cui all'**articolo 19** del presente Statuto. L'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili è invece rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

9.2. Versamenti e Finanziamenti. I Soci, liberamente e nel rispetto della normativa applicabile, possono effettuare, anche in misura non proporzionale, versamenti anche in conto capitale, concedere prestiti, fruttiferi o infruttiferi, con o senza obbligo di rimborso, che non rappresenteranno raccolta di risparmio tra il pubblico. L'importo dei versamenti in conto capitale potrà essere utilizzato per coprire eventuali perdite, o potrà essere utilizzato per aumentare il capitale sociale in conformità a una delibera dell'Assemblea dei Soci.

9.3. Strumenti Finanziari Partecipativi. La Società, a seguito dell'apporto da parte dei Soci o di terzi anche di opera o servizi, può emettere strumenti finanziari partecipativi ("**SFP**") ai sensi dell'art. 2346, sesto comma, del Codice Civile. I sottoscrittori degli SFP hanno diritto di intervento senza diritto di voto nelle assemblee dei soci, fermi i diritti che possano loro competere in conseguenza di partecipazioni azionarie eventualmente possedute.

La decisione di emettere SFP e di definirne il regolamento sono di competenza dell'organo amministrativo in conformità alle disposizioni di cui all'**articolo 23.2** del presente Statuto, che potrà adottarla in presenza di particolari necessità di bilancio ovvero di esigenze di finanziare il compimento di determinate operazioni.

Salvo diversa decisione dell'organo amministrativo, la circolazione degli SFP non è consentita.

* * *

TITOLO III CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI

* * *

10. TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

10.1. Le Azioni sono liberamente trasferibili a terzi, salvo quanto previsto dal presente Statuto e dalle disposizioni normative e dei relativi provvedimenti di attuazione tempo per tempo vigenti.

11. LIMITI AL TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

11.1. Fermo restando quanto previsto all'**articolo 7.3**, la cessione di Azioni di Categoria A a soggetti privati è soggetta all'espletamento delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo applicabile.

11.2. Ferma restando la libera trasferibilità delle Azioni di Categoria B agli Azionisti di Categoria A in qualsiasi momento e nel rispetto della normativa tempo per tempo applicabile, le Azioni di Categoria B non potranno essere alienate per 5 (cinque) anni dal relativo acquisto da parte degli Azionisti di Categoria B. Per la stessa durata, gli Azionisti di Categoria B non potranno costituire diritti reali o personali di godimento e diritti reali di garanzia sulle Azioni di Categoria B.

11.3 Decorso il termine di cui sopra, l'Azionista di Categoria B potrà trasferire le Azioni di Categoria B: **(i)** a favore degli Azionisti di Categoria A nel rispetto della normativa tempo per tempo applicabile; o **(ii)** a favore di un soggetto privato scelto nel rispetto della normativa tempo per tempo applicabile. Resta in ogni caso inteso che il trasferimento della proprietà o di qualsivoglia altro diritto sulle, o comunque relativo alle, Azioni di Categoria B in applicazione del presente articolo **11.3(ii)** non produrrà effetti nei confronti della Società se non previo preventivo gradimento espresso da parte dell'Assemblea dei Soci della Società ai sensi dell'articolo **19.4**. Il predetto gradimento potrà essere negato esclusivamente qualora il predetto terzo acquirente non possieda almeno i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la Società è stata costituita.

11.4. L'Assemblea dei Soci della Società si dovrà esprimere sulla richiesta di gradimento presentata dall'Azionista di Categoria B entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della richiesta medesima. Decorso detto termine, in mancanza di deliberazione contraria o di richiesta di informazioni aggiuntive, si intende dato l'assenso da parte dell'Assemblea dei Soci della Società.

12. RECESSO

12.1. Il diritto di recesso è regolato dagli artt. 2437 e seguenti del Codice Civile.

12.2. Verificandosi le cause previste al precedente **articolo 12.1**, il Socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei Soci della deliberazione che lo legittima, con l'indicazione delle proprie generalità e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

12.3. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso può essere esercitato non oltre 60 (sessanta) giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio.

12.4. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società, ed è comunque riferito alla totalità delle Azioni detenute dal Socio recedente. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

12.5. Per la liquidazione delle azioni del Socio receduto si applicano le disposizioni del successivo **articolo 13**.

13. LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI

13.1. Nelle ipotesi previste dall'**articolo 12** che precede, le Azioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione al valore della Società determinato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2437-ter del Codice Civile.

13.2. Il valore delle Azioni è determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dei Sindaci e del revisore, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2437-ter del Codice Civile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società, delle sue prospettive reddituali, del valore dell'avviamento e dell'eventuale valore di mercato delle azioni, con riferimento al giorno in cui si determina la causa di liquidazione delle

azioni. Il rimborso delle azioni deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

13.3. Il rimborso avviene con le modalità di legge.

* * *

TITOLO IV ASSEMBLEA DEI SOCI

* * *

14. MODALITÀ, TEMPI E LUOGHI DI CONVOCAZIONE

14.1. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purché in località ricompresa nella Regione Friuli Venezia Giulia. Le Assemblee sono convocate da un membro dell'organo amministrativo ogni qualvolta lo stesso lo reputi necessario ovvero ne sia fatta richiesta all'organo amministrativo da parte di Soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

In caso di mancata convocazione secondo le modalità sopra indicate, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale.

14.2. L'Assemblea dei Soci viene convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito ai Soci e ai componenti degli organi sociali mediante mezzi di comunicazione (lettera, telegramma, messaggio telefax o di posta elettronica) che garantiscano prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la relativa riunione. L'avviso di convocazione può contenere anche le stesse indicazioni per un'eventuale seconda adunanza per il caso che la prima andasse deserta.

14.3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della Società; in tal caso, gli Amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 del Codice Civile le ragioni della dilazione.

14.4. L'Assemblea dei Soci, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione (incluso, senza limitazione, audio o video conferenza), a condizione che:

(i) sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(ii) sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando, se del caso, la relativa documentazione;

(iv) vengano indicati nell'avviso di convocazione le modalità di collegamento ai fini della partecipazione ai lavori;

(v) dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui risultano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Resta inteso che le Assemblee dovranno svolgersi in lingua italiana (che sarà altresì la lingua dei relativi verbali).

14.5. Si reputa regolarmente costituita l'Assemblea, anche se non convocata con le modalità di cui all'**articolo 14.2** che precede, nella quale intervengano l'intero capitale sociale e la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo, fatto salvo il potere di ciascun partecipante ad opporsi alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; dovrà essere data tem-

pesta comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

15. INTERVENTO IN ASSEMBLEA

15.1. L'intervento in Assemblea è regolato dalla vigente normativa ed è consentito ai Soci iscritti nel libro Soci alla data dell'Assemblea.

15.2. Il Socio il cui diritto di voto sia stato sospeso ai sensi di legge o dello Statuto si considera, ai fini dell'art. 2370, primo comma, del Codice Civile, non legittimato al voto e, di conseguenza, tale Socio non sarà legittimato a partecipare all'Assemblea dei Soci.

16. RAPPRESENTANZA

16.1. Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta, in conformità alle disposizioni dell'art. 2372 del Codice Civile.

17. PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

17.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato, o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dalla persona nominata a maggioranza semplice dai Soci che partecipano a tale Assemblea.

17.2. Salvo quanto previsto al successivo **articolo 18.1**, il presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non Socio, designato a maggioranza semplice dai Soci che partecipano a tale Assemblea.

18. VERBALE DELL'ASSEMBLEA

18.1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o dal Notaio nei casi previsti dalla legge o quando il presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno. Non occorre l'assistenza del Segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

18.2. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

19. POTERI E RESPONSABILITÀ DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI, QUORUM

19.1. L'Assemblea delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge.

19.2. Fatto salvo quanto previsto all'**articolo 19.4**, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti Soci che, in proprio o per delega, rappresentino almeno la metà del capitale sociale. L'Assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata da Soci intervenuti in proprio o per delega. L'Assemblea straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

19.3. Fatto salvo quanto previsto nell'**articolo 19.4**:

(i) l'Assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti;

(ii) l'Assemblea straordinaria, in prima e seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

19.4. Fermo restando i quorum previsti nell'**articolo 19.3**, le deliberazioni dell'Assemblea relative alle seguenti materie ("**Materie Riservate all'Assemblea**") si intendono validamente adottate ove vi sia il voto favorevole degli Azionisti di Categoria A che rappresentino almeno la maggioranza delle Azioni di Categoria A:

(i) qualsiasi modifica e/o integrazione del presente Statuto;

- (ii) qualsiasi aumento o riduzione del capitale sociale della Società;
- (iii) l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili;
- (iv) qualsiasi decisione in merito a fusioni, scioglimento, liquidazione e cessazione della Società;
- (v) la nomina e/o la revoca del revisore legale dei conti e del/i liquidatore/i;
- (vi) l'esercizio del diritto di gradimento di cui all'**articolo 11.3**;
- (vii) la creazione e l'utilizzo di riserve di bilancio statutarie e/o facoltative;
- (viii) l'autorizzazione relativa a investimenti o disinvestimenti in partecipazioni, aziende, rami di aziende o beni non rientranti nel *core business* della Società, senza alcun limite economico.

19.5. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze, nonché le previsioni dell'art. 2376 del Codice Civile relative a deliberazioni dell'Assemblea generale che pregiudicano i diritti dei titolari di specifiche categorie di Azioni.

19.6. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti i Soci.

* * *

TITOLO V ORGANO AMMINISTRATIVO

* * *

20. AMMINISTRATORI

20.1. La Società è amministrata, alternativamente, nel rispetto delle disposizioni normative e dei relativi provvedimenti di attuazione tempo per tempo vigenti, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, così come determinato dall'Assemblea ordinaria dei Soci al momento della nomina, scelti anche fra non soci, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea ordinaria dei Soci, che ne stabilisce il compenso ed il numero, per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi sociali, con scadenza alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale del suddetto periodo. Gli Amministratori possono essere rieletti.

20.2. Per organo amministrativo si intende il Consiglio di Amministrazione.

20.3. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori sono nominati nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi ed in particolare nel rispetto della legge n. 120/2011.

20.4. Fatto salvo quanto deciso all'unanimità dall'Assemblea dei Soci cui partecipano i Soci rappresentanti l'intero capitale sociale con diritto di voto, gli Amministratori dovranno essere nominati ai sensi degli **articoli 6.2(a) e 6.3(a)** del presente Statuto. In caso di mancata designazione di uno o più dei membri del Consiglio di Amministrazione da parte dei Soci a cui spetta tale diritto, gli stessi saranno nominati dall'assemblea ordinaria con le maggioranze di legge, con il voto dei Soci partecipanti alla riunione e a prescindere dalla categoria di Azioni di cui gli stessi siano titolari e di quanto previsto negli **articoli 6.2(a) e 6.3(a)**.

20.5. Oltre che nei casi di cui all'art. 2382 del Codice Civile e nei casi previsti da specifiche disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti, non può essere nominato Amministratore, e se nominato decade, colui che si trovi in una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) e f) del comma 1 dell'art. 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55.

20.6. Ai sensi della Legge 19 marzo 1990, n. 55, si applica agli Amministratori la sospensione di diritto dalla carica, secondo quanto previsto dall'art. 15, commi 4-bis e 4-quater, per l'Amministratore nei cui confronti sopravviene una delle condizioni di cui all'art. 15, comma 1.

20.7. Costituisce causa ostativa alla nomina ed altresì causa di decadenza anche l'emanazione della sentenza di patteggiamento prevista dall'art. 444, comma 2, del Codice di Procedura Penale.

20.8. Il Consiglio di Amministrazione accerta e dichiara il possesso dei requisiti suddetti, nonché la sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità e di decadenza.

20.9. Gli Amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la sospensione dalla carica o la decadenza. Se detta sopravvenienza di cause riguarda il Presidente, la comunicazione dello stesso va resa al Vice Presidente, ove nominato, ovvero al Presidente del Collegio Sindacale.

20.10. Gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti da specifiche disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti.

20.11. Gli Amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

21. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E SEGRETARIO

21.1. Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, viene nominato al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente, se nominato, che sostituisce il Presidente esclusivamente in caso di sua assenza o impedimento, nonché un Segretario anche estraneo al Consiglio. Al Vice Presidente, se nominato, non possono essere riconosciuti compensi aggiuntivi per l'espletamento di tale carica.

22. RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

22.1. Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questi si riunisce, su convocazione di un amministratore, presso la sede legale della Società o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, ogniqualevolta questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente o all'Amministratore Delegato da almeno due consiglieri o dal Presidente del Collegio Sindacale.

22.2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione (inclusi, senza limitazioni, audio e video conferenza), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione. In tal caso, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il soggetto che agisce quale segretario della stessa, in modo da consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

22.3. La convocazione viene effettuata tramite l'invio di lettera raccomandata o fax o posta elettronica o telegramma o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento all'indirizzo o al numero indicato da ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e un dettagliato elenco delle materie da trattare. La convocazione è fatta mediante avviso spedito con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi e, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima. Il Consiglio di Amministrazione è validamente riunito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri ed i Sindaci Effettivi.

22.4. Il Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocato con sufficiente frequenza in modo da consentire che a tutti gli Amministratori siano tempestivamente fornite dall'Amministratore Delegato tutte le informazioni interne rilevanti sull'andamento operativo, economico e finanziario della Società (anche su base consolidata) (inclusi dati gestionali e contabili) e, in particolare, informazioni scritte sui risultati economico/finanziari della Società. Nel caso di eventi significativi rispetto al normale andamento della Società che non siano stati debitamente riportati dall'Amministratore Delegato nel corso dei regolari incontri del Consiglio di Amministrazione, ciascun Amministratore avrà il diritto di richiedere all'Amministratore Delegato di

effettuare le dovute verifiche e fornire una spiegazione delle ragioni che hanno originato i suddetti eventi significativi.

22.5. Qualora, per dimissioni od altre cause:

(i) vengano a cessare uno o più consiglieri di amministrazione designati secondo la procedura prevista ai precedenti articoli 6.2(a) e 6.3(a) del presente Statuto, ma non la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, il/i relativo/i sostituto/i verrà/verranno nuovamente nominato/i nel rispetto della predetta procedura;

(ii) venga a cessare la maggioranza dei consiglieri di amministrazione, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione. Gli Amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina di tutti i consiglieri di amministrazione, che avverrà secondo quanto previsto ai sensi dei precedenti **articoli 6.2(a) e 6.3(a)** del presente Statuto. Dal momento in cui si è verificata una causa di decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione fino alla sua ricostituzione, gli Amministratori rimasti in carica svolgeranno unicamente gli atti di ordinaria amministrazione.

22.6. Se vengono a cessare tutti gli Amministratori, assolve agli atti di ordinaria amministrazione il Collegio Sindacale che deve convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione. Anche in tale caso, la nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà secondo quanto previsto ai sensi dei precedenti **articoli 6.2(a) e 6.3(a)**.

23. DELIBERAZIONI

23.1. Il Consiglio di Amministrazione si intenderà validamente costituito con la presenza di un numero di Amministratori – inclusi coloro che partecipano mediante mezzi di telecomunicazione (inclusi, senza limitazioni, audio e video conferenza), ai sensi del precedente **articolo 22.2** – che rappresentino almeno la maggioranza degli Amministratori in carica e, in difetto di convocazione, con la presenza di tutti i suoi membri e di tutti i Sindaci effettivi. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti, fermo restando quanto previsto dal successivo **articolo 23.2**.

23.2. Le deliberazioni relative alle seguenti materie concernenti la Società ("**Materie Riservate al Consiglio**") non potranno essere delegate ad alcun Amministratore e, fermo restando il quorum di cui all'**articolo 23.1**, saranno validamente assunte purché consti il voto favorevole di almeno 1 (uno) dei membri del Consiglio di Amministrazione designati dagli Azionisti di Categoria A:

(i) la proposta all'assemblea dei Soci in merito alla modifica e/o integrazione dello Statuto;

(ii) la proposta all'assemblea dei Soci in merito alla nomina e/o revoca del revisore legale dei conti e del/i liquidatore/i;

(iii) la proposta all'assemblea dei Soci di aumentare o ridurre il capitale sociale;

(iv) la proposta all'assemblea dei Soci di emettere prestiti obbligazionari convertibili;

(v) la proposta all'assemblea dei Soci di deliberare in merito a fusioni, scioglimento, liquidazione e cessazione della Società;

(vi) l'approvazione del trasferimento della sede sociale all'interno dello stesso Comune;

(vii) l'approvazione di piani di investimenti e di business plan della Società, e/o la modifica dei medesimi, tali da comportare una modifica in misura rilevante della struttura produttiva e finanziaria della Società;

(viii) sottoscrizione e/o modifica di qualsiasi nuovo o esistente contratto di "partnership strategica" (i.e., contratti di cooperazione che interessano la gestione della Società) che modifichino in misura rilevante la struttura produttiva e finanziaria della Società;

(ix) investimenti o disinvestimenti in partecipazioni, aziende, rami di azienda o beni, non rientranti nel core business della Società, senza alcun limite economico;

(x) qualsiasi forma di indebitamento superiore ad Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00);

(xi) emissione di strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'art. 2346, sesto comma, del Codice Civile.

24. VERBALIZZAZIONI

24.1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali.

24.2. Quando previsto dalla legge e quando il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il Vice Presidente, ove nominato, lo ritengano opportuno, i verbali dovranno essere redatti da un notaio.

24.3. Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal Presidente della riunione e dal segretario.

25. COMPETENZE E POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

25.1. La gestione della Società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

25.2. Fatte salve le Materie Riservate all'Assemblea e fatta eccezione per le Materie Riservate al Consiglio, il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni – nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile – a un solo Amministratore, determinandone i limiti della delega, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

25.3. Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare, anche tra i suoi membri, 1 (un) Direttore Generale – identificandone le deleghe ed i compiti e determinandone il relativo compenso – e rilasciare procure speciali per determinati atti o categorie di atti a dirigenti, funzionari ed anche a terzi.

25.4. I soggetti delegati potranno, nei limiti delle attribuzioni ricevute, attribuire deleghe o procure speciali per singoli atti o categorie di atti ai dipendenti della Società e a terzi, con facoltà di sub-delega o di sub-procura.

26. RAPPRESENTANZA SOCIALE

26.1. La rappresentanza legale della Società nei confronti di terzi ed anche in giudizio e la firma sociale spettano al Presidente, o in caso di assenza o impedimento del Presidente al Vice Presidente, ove nominato. La firma da parte del Vice Presidente di un qualsiasi atto costituisce prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

26.2. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione conferisca le proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato, la rappresentanza della Società spetta anche a quest'ultimo nei limiti della delega ricevuta.

26.3. I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale per singoli atti e/o categorie di atti, pure in sede processuale, anche con facoltà di sub-delega.

26.4. La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al Liquidatore o al Presidente del Collegio dei Liquidatori e agli eventuali altri componenti il Collegio di Liquidazione, con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

27. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

27.1. Se così deciso dall'Assemblea dei Soci che provvede alla nomina, ai membri del Consiglio di Amministrazione, può essere riconosciuto un compenso, da determinarsi da parte dell'Assemblea dei Soci. Tale deliberazione, una volta adottata, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

27.2. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

27.3. La Società dovrà rimborsare tutte le spese, che siano pertinenti, ragionevoli e documentate, sostenute da ciascun Amministratore nell'espletamento del proprio mandato.

27.4. Nella determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione, anche investiti di particolari cariche, a seconda dei casi, l'Assemblea e, per quanto di sua competenza, il Consiglio di Ammini-

strazione, si conformano alle disposizioni normative, anche regionali, e ai relativi provvedimenti di attuazione tempo per tempo vigenti in materia.

27.5. Non possono essere corrisposti agli Amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e non possono altresì essere corrisposti trattamenti di fine mandato.

28. POTERI DEL PRESIDENTE

28.1. Il Presidente:

(i) ha poteri di rappresentanza della Società ai sensi dell'**articolo 26** del presente Statuto;

(ii) presiede l'Assemblea dei Soci ai sensi dell'**articolo 17** del presente Statuto;

(iii) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'**articolo 22** e dell'**articolo 21** del presente Statuto, e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;

(iv) verifica l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

28.2. Il Presidente sarà responsabile per l'organizzazione delle attività del Consiglio di Amministrazione come previsto all'art. 2381, primo comma, del Codice Civile.

* * *

TITOLO VI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ

* * *

29. COLLEGIO SINDACALE

29.1. L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, composto da 5 (cinque) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti, aventi i requisiti di legge. Ai sensi dell'art. 11 commi 2 e 3, del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 12 novembre 1997 n. 521, un sindaco effettivo è nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, un altro sindaco effettivo è nominato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; il sindaco nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze assume la funzione di Presidente del Collegio Sindacale. Gli altri sindaci sono eletti secondo quanto previsto ai sensi dei precedenti **articoli 6.2(b) e 6.3(b)**. I sindaci rimangono in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I sindaci cessati dalla carica possono essere rieletti. In caso di mancata designazione di uno o più dei membri del Collegio Sindacale da parte dei Soci a cui spetta tale diritto, gli stessi saranno nominati dall'assemblea ordinaria con le maggioranze di legge, con il voto di tutti i Soci partecipanti alla riunione e a prescindere dalla categoria di Azioni di cui gli stessi siano titolari e di quanto previsto negli **articoli 6.2(b) e 6.3(b)**.

29.2. La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di Legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

29.3. Il Collegio Sindacale ha i doveri di cui all'art. 2403 del Codice Civile ed esercita i poteri previsti dall'art. 2403 bis del Codice Civile.

29.4. Non possono essere nominati alla carica di Sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del Codice Civile.

29.5. Oltre che nei casi di cui all'art. 2399 del Codice Civile, non può essere nominato sindaco, e se nominato decade, colui che si trovi in una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) e f) del comma 1 dell'art. 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55.

29.6. Ai sensi della Legge 19 marzo 1990, n. 55, si applica la sospensione di diritto dalla carica, secondo quanto previsto dall'art. 15, commi 4-bis e 4-quater, per il Sindaco nei cui confronti sopravviene una delle condizioni di cui all'art. 15, comma 1.

29.7. Costituisce causa ostativa alla nomina ed altresì causa di decadenza anche l'emanazione della sentenza di patteggiamento prevista dall'art. 444, comma 2, del Codice di Procedura Penale.

29.8. I Sindaci hanno l'obbligo di segnalare immediatamente all'organo amministrativo e ai restanti componenti del Collegio Sindacale la sopravvenienza di una delle cause che comporti la sospensione dalla carica o la decadenza.

29.9. I Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti da specifiche disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti.

29.10. Per tutti i Sindaci iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei Conti, si applica il secondo comma dell'art. 2399 del Codice Civile.

29.11. Di ogni adunanza del Collegio Sindacale deve essere redatto verbale, che deve essere trascritto nel libro delle deliberazioni del Collegio Sindacale e firmato dai partecipanti; il Collegio Sindacale è costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei partecipanti.

29.12. Le riunioni del Collegio Sindacale possono altresì tenersi mediante mezzi di telecomunicazione (inclusi, senza limitazioni, audio/videoconferenza), in conformità all'**articolo 22.2** del presente Statuto, in quanto applicabile.

29.13. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

29.14. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

29.15. Nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi ragione (ivi incluse la revoca e le dimissioni), di uno o più componenti del Collegio Sindacale designati secondo la procedura prevista ai precedenti **articoli 6.2(b) e 6.3(b)**, il relativo sostituto verrà nuovamente designato dal medesimo socio secondo la predetta procedura.

29.16. In caso di cessazione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal Sindaco più anziano di età.

29.17. L'Assemblea determina il compenso dei Sindaci Effettivi all'atto della loro nomina e per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Nella determinazione del compenso dei Sindaci Effettivi l'Assemblea si conforma alle disposizioni normative, anche regionali, e ai relativi provvedimenti di attuazione tempo per tempo vigenti in materia.

30. REVISORE LEGALE DEI CONTI

30.1. La revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale ed è esercitata, ai sensi dell'art. 2409-*bis* del Codice Civile, da revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, individuati nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e tempestività, nonché di correttezza, imparzialità, trasparenza e concorrenza. L'Assemblea ne determina il compenso per tutta la durata dell'incarico su proposta motivata del Collegio Sindacale. Nella determinazione del compenso, l'Assemblea si conforma alle disposizioni normative, anche regionali, e ai relativi provvedimenti di attuazione tempo per tempo vigenti in materia.

30.2. Il revisore legale dei conti rimane in carica per 3 (tre) esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio cui l'incarico si riferisce.

31. ALTRI ORGANI

31.1. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

31.2. La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è ammessa nei soli casi previsti dalla Legge. Nel caso di costituzione di tali comitati, ai componenti degli stessi non può essere riconosciuta una remunerazione complessivamente superiore al 30% (trenta per cento) del compenso deliberato per la cari-

ca di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

* * *

TITOLO VII BILANCIO E UTILI

* * *

32. BILANCIO

32.1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

32.2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge (ivi incluse, ove applicabili, quelle in materia di società a partecipazione pubblica), alla formazione del progetto di bilancio.

32.3. I bilanci della Società, dopo l'approvazione da parte degli organi societari, dovranno essere trasmessi alle autorità indicate all'art. 14 del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, 12 novembre 1997, n. 521.

32.4. I risultati dell'esercizio delle attività connesse o collegate di cui all'**articolo 3.1** verranno separatamente evidenziati ed illustrati, in maniera chiara e distinta, nel bilancio ed in tutti i documenti contabili.

33. UTILI

33.1. Quando la riserva legale ha raggiunto i requisiti minimi imposti dal Codice Civile, l'utile netto di esercizio della Società, se presente, potrà essere distribuito ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci, i quali potranno decidere la creazione di speciali fondi di riserva straordinaria o di destinare agli esercizi successivi parte o tutto l'utile da ripartire. Sono fatte salve le disposizioni normative, anche regionali, e i relativi provvedimenti di attuazione tempo per tempo vigenti in materia.

* * *

TITOLO VIII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ – CONTROVERSIE

* * *

34. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

34.1. La Società si scioglie per le cause previste dal Codice Civile, nonché in base alle disposizioni di legge tempo per tempo applicabili alla Società, ivi incluso quanto stabilito al D.lgs. 175/2016.

34.2. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità di liquidazione ai sensi delle disposizioni del presente Statuto, e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

35. CONTROVERSIE

35.1. In caso di controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i Soci, da o contro la società, da o contro gli Amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Trieste.

* * *

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI

* * *

36. COMUNICAZIONI

36.1 Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente Statuto dovranno essere inviate, salvo quanto qui diversamente previsto, mediante posta elettronica o telefax, all'indirizzo di posta elettronica e al numero telefax indicati nel libro soci.

36.2 Quando lo Statuto prevede l'invio di una comunicazione, la stessa si deve ritenere efficace (salvo diversamente previsto nello Statuto) dal momento in cui il destinatario ne ha conoscenza; restando inteso che si deve ritenere che il destinatario ne abbia avuto conoscenza nel momento in cui la comunicazione raggiunge il suo domicilio.

37. RINVIO

37.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.